

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA
 - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00553400540
 del Registro delle Imprese di PERUGIA
 data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo PG-117637 il 11/11/1978

Denominazione: WILSIDER S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
 TORGIANO (PG) LOC. MIRALDUOLO, 56 CAP 06089

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: WILSIDER.PEC@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 06/10/1978

Durata della società:
 data termine: 31/12/2040

Oggetto Sociale:
 LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - IL COMMERCIO DI PRODOTTI SIDERURGICI IN GENERE, DI MATERIALI DA COSTRUZIONE E DI OGNI ALTRO PRODOTTO UTILE ALL'INDUSTRIA; - LA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEGLI STESSI; - L'ESECUZIONE DI LAVORI, LA REALIZZAZIONE DI OPERE, STRUTTURE E MANUFATTI CON L'IMPIEGO DI DETTI PRODOTTI. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, CREDITIZIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, RITENUTE STRUMENTALI, NECESSARIE OD UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; POTRA' A QUESTO SCOPO PRESTARE GARANZIE FIDEIUSSORIE E REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI; POTRA' ASSUMERE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRECTAMENTE, COINTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI, ANCHE AZIONARIE, IN IMPRESE E SOCIETA' AVENTI OGGETTO AFFINE, ANALOGO O CONNESSO AL PROPRIO. SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI L'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINATE DAL D.LGS N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI SOLLECITAZIONE AL PUBBLICO RISPARMIO DISCIPLINATE IN PARTICOLARE DAL D.LGS. N. 385/93 NONCHE' TUTTE LE ATTIVITA' CHE PER LEGGE SONO RISERVATE A SOGGETTI MUNITI DI PARTICOLARI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA'.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 numero componenti in carica: 6
 durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:
 LA SOCIETA' PUO' ESSERE AMMINISTRATA ALTERNATIVAMENTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN OCCASIONE DELLA NOMINA, DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO DI MEMBRI VARIABILE DA UN MINIMO DI TRE AD UN MASSIMO DI NOVE. GLI AMMINISTRATORI SONO TENUTI ALL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI CONCORRENZA SANCITO DALL'ARTICOLO 2390 C.C. L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE SOLTANTO DI QUANTO IN FORZA DELLA LEGGE SIA RISERVATO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. GLI AMMINISTRATORI DURANO IN CARICA PER IL PERIODO STABILITO ALLA LORO NOMINA E COMUNQUE NON OLTRE TRE ESERCIZI E SONO RIELEGGIBILI. ESSI SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 C.C., PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI O AD UN COMITATO ESECUTIVO, DETERMINANDO IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO'

Il Conservatore
 (dr. Mario Pera)



Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

NOMINARE DIRETTORI GENERALI, DETERMINANDONE I POTERI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ALTRESI' ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI ED AI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO, NEI LIMITI DELLA DELEGA. L'ORGANO AMMINISTRATIVO, ANCHE QUANDO SIA COMPOSTO DA UN AMMINISTRATORE UNICO, POTRA' NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI "AD NEGOTIA" E PROCURATORI SPECIALI ANCHE NON SOCI, PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI O DI DETERMINATE CATEGORIE DI ATTI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE SPETTA AL LIQUIDATORE O AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI ED AGLI EVENTUALI ALTRI COMPONENTI IL COLLEGIO DI LIQUIDAZIONE CON LE MODALITA' ED I LIMITI STABILITI IN SEDE DI NOMINA.

LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE. IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO AL VICE PRESIDENTE.

Clausole di prelazione:

LE AZIONI SONO TRASFERIBILI ALLE CONDIZIONI DI SEGUITO INDICATE. LA CLAUSOLA CONTENUTA NELL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO INTENDE TUTELARE GLI INTERESSI DELLA SOCIETA' ALLA OMOGENEITA' DELLA COMPAGINE SOCIALE, ALLA COESIONE DEI SOCI ED ALL'EQUILIBRIO DEI RAPPORTI TRA GLI STESSI; PERTANTO VENGONO DISPOSTE LE SEGUENTI LIMITAZIONI PER IL CASO DI TRASFERIMENTO DI AZIONI. PER "TRASFERIMENTO" SI INTENDE IL TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI ED A CAUSA DI MORTE DI AZIONI O DI DIRITTI DI OPZIONE. OVE INDICATO AZIONI DEVE COMUNQUE LEGGERSI "AZIONI O DIRITTI DI OPZIONE". NELLA DIZIONE "TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI" S'INTENDONO COMPRESI TUTTI I NEGOZI DI ALIENAZIONE, NELLA PIU' AMPIA ACCEZIONE DEL TERMINE E QUINDI, OLTRE ALLA VENDITA, A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I CONTRATTI DI PERMUTA, CONFERIMENTO, DAZIONE IN PAGAMENTO, TRASFERIMENTO DEL MANDATO FIDUCIARIO E DONAZIONE. IN TUTTI I CASI IN CUI LA NATURA DEL NEGOZIO NON PREVEDA UN CORRISPETTIVO OVVERO IL CORRISPETTIVO SIA DIVERSO DAL DENARO, I SOCI ACQUISTERANNO LE AZIONI VERSANDO ALL'OFFERENTE LA SOMMA DETERMINATA DI COMUNE ACCORDO O, IN MANCANZA DI ACCORDO, DALL'ARBITRATORE, COME IN SEGUITO MEGLIO SPECIFICATO. L'INTESTAZIONE A SOCIETA' FIDUCIARIA O LA REINTESTAZIONE, DA PARTE DELLA STESSA (PREVIA ESIBIZIONE DEL MANDATO FIDUCIARIO) AGLI EFFETTIVI PROPRIETARI NON E' SOGGETTA A QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO. NELLA DIZIONE "TRASFERIMENTO A CAUSA DI MORTE" SI INTENDONO COMPRESI LA SUCCESSIONE LEGITTIMA O TESTAMENTARIA, A TITOLO UNIVERSALE O PARTICOLARE. NELL'IPOTESI DI TRASFERIMENTO DI AZIONI PER ATTO TRA VIVI ESEGUITO SENZA L'OSSERVANZA DI QUANTO DI SEGUITO PRESCRITTO, L'ACQUIRENTE NON AVRA' DIRITTO DI ESSERE ISCRITTO NEL LIBRO SOCI, NON SARA' LEGITTIMATO ALL'ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI E NON POTRA' ALIENARE LE AZIONI CON EFFETTO VERSO LA SOCIETA'. LE AZIONI SONO LIBERAMENTE TRASFERIBILI SIA PER ATTO TRA VIVI CHE A CAUSA DI MORTE DAL SOCIO SOLO A FAVORE: - DEL PROPRIO CONIUGE; - DEI PROPRI PARENTI IN LINEA RETTA, IN QUALUNQUE GRADO. IN QUALSIASI ALTRO CASO DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI SPETTA AI SOCI, REGOLARMENTE ISCRITTI A LIBRO SOCI, IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO. PERTANTO IL SOCIO CHE INTENDE VENDERE O COMUNQUE TRASFERIRE IN TUTTO O IN PARTE LE PROPRIE AZIONI DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI RISULTANTI DAL LIBRO SOCI MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA INVIATA AL DOMICILIO DI CIASCUNO DI ESSI INDICATO NELLO STESSO LIBRO; LA COMUNICAZIONE DEVE CONTENERE LE GENERALITA' DEL CESSIONARIO E LE CONDIZIONI DELLA CESSIONE, FRA LE QUALI, IN PARTICOLARE, IL PREZZO E LE MODALITA' DI PAGAMENTO. I SOCI DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI DI CUI SOPRA DEVONO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI CUI LA COMUNICAZIONE SI RIFERISCE FACENDO PERVENIRE AL SOCIO OFFERENTE LA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA CONSEGNATA ALLE POSTE NON OLTRE SESSANTA (60) GIORNI DALLA DATA DI SPEDIZIONE (RISULTANTE DAL TIMBRO POSTALE) DELLA OFFERTA DI PRELAZIONE. NELL'IPOTESI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI PIU' DI UN SOCIO, LE AZIONI OFFERTE SPETTERANNO AI SOCI INTERESSATI IN PROPORZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTA. SE QUALCUNO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA PRELAZIONE NON POSSA O NON VOGLIA ESERCITARLA, IL DIRITTO A LUI SPETTANTE SI ACCRESCE AUTOMATICAMENTE E PROPORZIONALMENTE A FAVORE DI QUEI SOCI CHE, VICEVERSA, INTENDONO VALERSENE. QUALORA NELLA COMUNICAZIONE SIA INDICATO COME ACQUIRENTE UN SOGGETTO GIA' SOCIO, ANCHE AD ESSO E' RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ESERCITARE LA PRELAZIONE IN CONCORSO CON GLI ALTRI SOCI. LA COMUNICAZIONE DELL'INTENZIONE DI TRASFERIRE LE AZIONI FORMULATA CON LE MODALITA' INDICATE EQUIVALE A PROPOSTA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1326 C.C. PERTANTO IL CONTRATTO SI INTENDERA' CONCLUSO NEL MOMENTO IN CUI CHI HA EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE VIENE A CONOSCENZA DELLA ACCETTAZIONE DELL'ALTRA PARTE. DA TALE MOMENTO IL SOCIO CEDENTE E' OBBLIGATO A CONCORDARE CON IL CESSIONARIO LA RIPETIZIONE DEL NEGOZIO IN FORMA IDONEA ALL'ISCRIZIONE NEL LIBRO SOCI, CON CONTESTUALE PAGAMENTO DEL PREZZO COME INDICATO NELLA DENUNTIATIO. LA PRELAZIONE DEVE ESSERE ESERCITATA PER IL PREZZO INDICATO DALL'OFFERENTE. QUALORA IL PREZZO RICHIESTO SIA RITENUTO ECCESSIVO DA UNO QUALSIASI DEI SOCI CHE ABBIA MANIFESTATO NEI TERMINI E NELLE FORME DI CUI SOPRA LA VOLONTA' DI ESERCITARE LA PRELAZIONE, IL PREZZO DELLA CESSIONE SARA' DETERMINATO DALLE PARTI DI COMUNE ACCORDO TRA LORO. QUALORA NON FOSSE RAGGIUNTO ALCUN ACCORDO, LE PARTI

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il Conservatore
(dr. Mario Peri)

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

PROVEDERANNO ALLA NOMINA DI UN UNICO ARBITRATORE CHE STABILIRA' IL PREZZO DI CESSIONE CON CRITERI EQUI ED OBIETTIVI, COME IN SEGUITO PRECISATO. IN CASO DI MANCATO ACCORDO SULLA NOMINA DELL'UNICO ARBITRATORE, ESSO SARA' NOMINATO DALLA CAMERA ARBITRALE DELL'UMBRIA CON SEDE IN PERUGIA, SU RICHIESTA DELLA PARTE PIU' DILIGENTE. NELL'EFFETTUARE LA SUA DETERMINAZIONE L'ARBITRATORE DOVRA' TENER CONTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA', DELLA SUA REDDITIVITA', DEL VALORE DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI DA ESSA POSSEDUTI, DELLA SUA POSIZIONE NEL MERCATO NONCHE' DEL PREZZO E DELLE CONDIZIONI OFFERTI DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, OVE EGLI APPAIA DI BUONA FEDE, E DI OGNI ALTRA CIRCOSTANZA E CONDIZIONE CHE VIENE NORMALMENTE TENUTA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE A UN EVENTUALE "PREMIO DI MAGGIORANZA" PER IL CASO DI TRASFERIMENTO DEL PACCHETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETA'. QUALORA IL PREZZO STABILITO DALL'ARBITRATORE RISULTASSE SUPERIORE AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, IL TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE AVVERRA' COMUNQUE AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE; QUALORA IL PREZZO STABILITO DALL'ARBITRATORE RISULTASSE INFERIORE DI NON OLTRE IL TRENTA PER CENTO (30%) AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, IL TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE AVVERRA' AL PREZZO DETERMINATO DALL'ARBITRATORE. QUALORA IL PREZZO STABILITO DALL'ARBITRATORE RISULTASSE INFERIORE DI OLTRE IL TRENTA PER CENTO (30%) AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, IL SOCIO CHE INTENDE PROCEDERE AL TRASFERIMENTO AVRA' FACOLTA' DI DESISTERE DA TALE SUA INTENZIONE DANDONE NOTIZIA A TUTTI I SOCI CHE ABBIANO ESERCITATO LA PRELAZIONE E, PER CONOSCENZA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, DA INVIARSI ENTRO QUINDICI (15) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA SOPRA CITATA DETERMINAZIONE DELL'ARBITRATORE. OVE IL SOCIO OFFERENTE SI AVVALGA DI TALE FACOLTA', SIA L'OFFERTA CHE LA COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE SI INTENDERANNO PRIVE DI EFFETTO. OVE IL SOCIO OFFERENTE NON SI AVVALGA DI TALE FACOLTA', IL TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE AVVERRA' AL PREZZO DETERMINATO DALL'ARBITRATORE. IL COSTO DELL'ARBITRATORE SARA' A CARICO: A) DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE CHE ABBIANO DICHIARATO DI NON ACCETTARE IL PREZZO, IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI, QUALORA IL PREZZO DETERMINATO DALL'ARBITRATORE NON SIA INFERIORE DI OLTRE IL TRENTA PER CENTO (30%) AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE; B) DEL SOCIO OFFERENTE, QUALORA IL PREZZO DETERMINATO DALL'ARBITRATORE SIA INFERIORE DI OLTRE IL TRENTA PER CENTO (30%) AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE ED EGLI SI SIA AVVALSO DELLA FACOLTA' DI DESISTERE; C) PER META' DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE CHE ABBIANO DICHIARATO DI NON ACCETTARE IL PREZZO, IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI, E PER META' DEL SOCIO OFFERENTE, QUALORA IL PREZZO DETERMINATO DALL'ARBITRATORE SIA INFERIORE DI OLTRE IL TRENTA PER CENTO (30%) AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE MA IL SOCIO OFFERENTE NON SI SIA AVVALSO DELLA FACOLTA' DI DESISTERE. 10.20 IL DIRITTO DI PRELAZIONE DOVRA' ESSERE ESERCITATO PER LA TOTALITA' DELLE AZIONI OFFERTE, POICHE' TALE E' L'OGGETTO DELLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO OFFERENTE. QUALORA LA PRELAZIONE NON SIA ESERCITATA NEI TERMINI SOPRA INDICATI PER LA TOTALITA' DELLE AZIONI OFFERTE, IL SOCIO OFFERENTE SARA' LIBERO DI TRASFERIRE LA TOTALITA' DELLE AZIONI ALL'ACQUIRENTE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE ENTRO NOVANTA (90) GIORNI DAL TERMINE INDICATO NEL PRECEDENTE COMMA. OVE DETTO TRASFERIMENTO NON SI VERIFICHI NEL TERMINE SUINDICATO, IL SOCIO OFFERENTE DOVRA' NUOVAMENTE CONFORMARSI ALLE DISPOSIZIONI DI QUESTO ARTICOLO. IL DIRITTO DI PRELAZIONE SPETTA AI SOCI ANCHE QUANDO SI INTENDA TRASFERIRE LA NUDA PROPRIETA' DELLE AZIONI. IL DIRITTO DI PRELAZIONE NON SPETTA PER IL CASO DI COSTITUZIONE DEI DIRITTI DI PEGNO OD USUFRUTTO. NEL CASO DI VENDITA CONGIUNTA DI AZIONI DA PARTE DI PIU' SOCI LA PRELAZIONE DOVRA' CONSIDERARSI EFFICACEMENTE ESERCITATA SOLO SE AVRA' AD OGGETTO TUTTE LE AZIONI POSTE IN VENDITA. LE AZIONI TRASFERITE PER SUCCESSIONE LEGITTIMA O TESTAMENTARIA A SOGGETTI DIVERSI DAL CONIUGE O DAI PARENTI IN LINEA RETTA DEL SOCIO DEFUNTO, DOVRANNO ESSERE OFFERTE IN PRELAZIONE A TUTTI I SOCI ENTRO SEI (6) MESI DALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE, NEI MODI E CON GLI EFFETTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI. NON TROVERA' APPLICAZIONE LA PREVISIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA ED IL COSTO DELL'ARBITRATORE SARA' A CARICO DELLA PARTE OFFERENTE E DEI SOCI CHE ABBIANO ESERCITATO IL DIRITTO DI ACQUISTO AL CINQUANTA PER CENTO (50%) CIASCUNO. FINO A QUANDO NON SIA STATA FATTA L'OFFERTA E NON RISULTI CHE QUESTA NON E' STATA ACCETTATA, L'EREDE O IL LEGATARIO NON SARA' ISCRITTO NEL LIBRO DEI SOCI, NON SARA' LEGITTIMATO ALL'ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE AZIONI E NON POTRA' ALIENARE LE AZIONI CON EFFETTO VERSO LA SOCIETA'.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:	
deliberato	2.000.000,00
sottoscritto	2.000.000,00
versato	2.000.000,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

Il Conservatore
(dr. Mario Pera)

- obbligazioni
ARTICOLO 7 DELLO STATUTO

- altri strumenti finanziari
ARTICOLO 9 DELLO STATUTO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
in SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA il 22/03/1985
Tipo dell'atto: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO
Notaio MARIO DONATI GUERRIERI
Rep/Reg. 187005 del 22/03/1985 Loc. PERUGIA (PG)
Trasformata da SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
in SOCIETA' PER AZIONI il 21/12/2007
Tipo dell'atto: ATTO DI TRASFORMAZIONE
Notaio ALBERTI FRANCESCO
Rep/Reg. 11449 del 21/12/2007 Loc. PERUGIA (PG)

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 16/11/1978

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* CECCARELLI GILDO (rappresentante dell'impresa)
nato a PERUGIA (PG) il 07/04/1953
codice fiscale: CCCGLD53D07G478C
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Poteri:

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA';
CONSEQUENTEMENTE LO STESSO AMMINISTRATORE DELEGATO POTRA' COMPIERE OGNI ATTO
GESTORIO, POTRA' LEGALMENTE ASSUMERE QUALSIVOGLIA OBBLIGAZIONE PER CONTO DELLA
SOCIETA', SOTTOSCRIVERE CONTRATTI E ECONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI E
PUBBLICI, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE ED AVRA' ALTRESI' POTERE DI LEGALE
RAPPRESENTANZA DELLA STESSA SOCIETA'.

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* CECCARELLI MARCO
nato a PERUGIA (PG) il 25/09/1960
codice fiscale: CCCMRC60P25G478E
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Poteri:

POTERI NECESSARI PER PORRE IN ESSERE OPERAZIONI BANCARIE DI QUALSIASI NATURA E
SPECIE, IVI COMPRESA L'EMISSIONE, GIRATA, SCONTO, QUIETANZA DI EFFETI BANCARI E
TITOLI ALL'ORDINE DI QUALUNQUE IMPORTO; DI EFFETTUARE DEPOSITI E PRELIEVI FONDI
IN CONTO CORRENTE; IN QUALUNQUE FORMA (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON
TASSATIVO: EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI ALL'ORDINE PROPRIO O DI TERZI,
DISPOSIZIONI, BONIFICI, ORDINI DI VERSAMENTO, RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI,
ECC...) A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE DEI CONTI MEDESIMI O SU EVENTUALI
CONCESSIONI DI CREDITO O COMUNQUE ALLO SCOPERTO PUR NEI LIMITI DI ELASTICITA'
CONVENUTI CON LE AZIENDE DI CREDITO.

* CECCHINI LAMBERTO
nato a PERUGIA (PG) il 31/03/1944
codice fiscale: CCCLBR44C31G478Y
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* MARIOTTINI MARILENA
nata a PERUGIA (PG) il 22/10/1955
codice fiscale: MRTMLN55R62G478A
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* FALOMI ANNALISA
nata a PERUGIA (PG) il 04/01/1961
codice fiscale: FLMNLS61A44G478S
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2013



Il Conservatore
(dr. Mario Pera)

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* CECCHINI FRANCESCO
nato a PERUGIA (PG) il 12/03/1973
codice fiscale: CCCFNC73C12G478H
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* MONELLETTA ANNALISA
nata a ASSISI (PG) il 04/08/1974
codice fiscale: MNLNLS74M44A710L
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 26/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Abilitazioni professionali
ISCRITTA NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI CON D.M. DEL 25/06/2003 PUBBLICATO
IN G.U. DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 04/07/2003 N.52 IV SERIE SPECIALE

* CONTI FLAVIA
nata a PERUGIA (PG) il 14/06/1960
codice fiscale: CNTFLV60H54G478T
- SINDACO nominato con atto del 26/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Abilitazioni professionali
ISCRITTA ALL'ALBO DEI REVISORI CONTABILI AL N. 99408 (L.132 DEL 13/05/1997
ART.6, COMMA 2)

* FORNARI GIUSEPPE
nato a PERUGIA (PG) il 05/09/1967
codice fiscale: FRNGPP67P05G478X
- SINDACO nominato con atto del 26/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Abilitazioni professionali
ISCRITTO NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI CON D.M. DEL 12/04/1995 PUBBLICATO
IN G.U. DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 21/04/1995 N.31-BIS II SERIE SPECIALE

* VANNUCCI LUCA
nato a FOLIGNO (PG) il 28/09/1969
codice fiscale: VNNLCU69P28D653B
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 13/09/2010

* ORTORE GRAZIA MARIA
nata a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 27/07/1976
codice fiscale: RTRGZM76L67H926P
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 13/09/2010

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del
D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data
odierna.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCORSUALE,
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIAMO IL PRESENTE CERTIFICATO IN
ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

Il Conservatore
(dr. Mario Pera)

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'
DELL'UTENTE



IL CONSERVATORE

Dr. Mario Pera

CERTIFICATO PRODOTTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO

PosteItaliane Spa
Indirizzo : COO - Centro Servizi PG M. Angeloni 72
06124 Perugia PG

30 MAR 2016

9675015

Il Conservatore
(dr. Mario Pera)

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.